



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 29 giugno 2016 n.79

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- la necessità di dettare disposizioni in materia di protezione dei testimoni di reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale e di ulteriore implementazione della trasparenza nell'Amministrazione in relazione all'accesso agli atti amministrativi;*
- l'urgenza di apportare tali modifiche, in vista della prossima 72^a riunione plenaria del GRECO nella quale verrà esaminato lo stato di attuazione delle Raccomandazioni del Rapporto di Conformità su San Marino a seguito del primo e secondo ciclo di valutazione congiunti,*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 21 giugno 2016;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI REATI DI
CORRUZIONE, CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE**

Art. 1

(Protezione dei testimoni di reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale)

1. Allo scopo di mantenere riservata l'identità dei testimoni ed il contenuto delle testimonianze nei procedimenti penali relativi ai reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale, il Giudice inquirente dichiara a mezzo di decreto motivato lo stato di segretezza speciale di cui all'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 93 con riferimento agli atti istruttori che coinvolgono tali soggetti; i predetti atti e decreto sono conservati in separato fascicolo durante l'intera fase istruttoria.
2. Il regime di segretezza speciale cessa con la pubblicazione del processo e l'Autorità giudiziaria dispone, con il decreto per la fissazione dell'udienza dibattimentale, l'unione degli atti di cui al comma 1 al fascicolo processuale, salvo che la medesima Autorità ritenga non necessario, tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie, utilizzare la testimonianza e rivelare l'identità del testimone ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Al fine di tutelare, nella fase dibattimentale del processo, la riservatezza sull'identità del testimone che debba essere escusso, il dibattimento ha luogo a porte chiuse. Il Giudice del dibattimento ha facoltà di disporre, quando ne ravvisi l'esigenza, misure atte a garantire la protezione, la salvaguardia dell'incolumità e la sicurezza del testimone e/o dei suoi prossimi

congiunti; è, in particolare, vietata la diffusione delle generalità e dell'immagine dello stesso nonché di notizie che lo riguardano.

4. Il testimone che, sulla base di ragionevoli sospetti ed in buona fede, abbia fornito dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale non deve subire alcun pregiudizio, misura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla testimonianza resa. In tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva o discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento delle stesse. I provvedimenti sanzionatori o disciplinari adottati dal datore di lavoro in violazione di quanto previsto dal primo periodo del presente comma sono nulli.

5. Le tutele di cui al comma 4 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del testimone per i reati di calunnia o di falsa testimonianza o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

6. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 5 della Legge n. 93/2008 si applica agli atti processuali ed ai documenti raccolti nel corso del processo nonché alle parti di sentenze e dei provvedimenti di archiviazione per le quali sia previsto il regime di segretezza speciale di cui al comma 1.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della Legge n. 160/2011)

1. L'alinea dell'articolo 1, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 è così sostituita: "Fatto salvo quanto previsto al Titolo IV, la presente legge si applica:".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 25 della Legge n. 160/2011)

1. L'articolo 25, comma 1 della Legge n. 160/2011 è così sostituito:

"1. I cittadini sammarinesi, i cittadini stranieri residenti o soggiornanti in Repubblica e le persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale in Repubblica possono accedere ai documenti amministrativi che sono in possesso dell'Amministrazione anche indipendentemente da fini di tutela di posizioni giuridiche qualificate e differenziate e senza necessità di motivare la richiesta di accesso. L'esercizio dell'accesso è garantito e disciplinato dalle disposizioni che seguono e dai regolamenti attuativi della presente legge. Sono, comunque, fatte salve le norme speciali.".

2. All'articolo 25 della Legge n. 160/2011 è aggiunto il seguente comma:

"3. La Direzione Generale della Funzione Pubblica, le unità organizzative, i Dipartimenti, le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato cui è indirizzata la richiesta di accesso sono tenuti, qualora siano individuati o facilmente individuabili soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 30, a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta medesima con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite canali informatici sicuri, secondo quanto previsto dalle norme in materia. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche con riferimento ad esigenze di protezione di dati personali; decorso tale termine l'Amministrazione, accertata la ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta entro il termine previsto all'articolo 29, comma 1.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 27 della Legge n. 160/2011)

1. L'articolo 27, comma 2 della Legge n. 160/2011 è così sostituito:

“2. La consultazione di documenti preparatori di un provvedimento amministrativo in corso di elaborazione è ammessa ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, comma 2 e 15, comma 1, lettera b).”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 29 della Legge n. 160/2011)

1. All'articolo 29, comma 1 della Legge n. 160/2011 l'espressione “dalla data di ricevimento della richiesta” è sostituita con “dalla data di ricevimento della richiesta ovvero dalla scadenza del termine concesso all'uno o più controinteressati per la presentazione di eventuale opposizione a mente dell'articolo 25, comma 3”.

2. L'articolo 29, comma 2, lettera a) della Legge n. 160/2011 è così sostituito:

“a) qualora accolga l'opposizione presentata dai soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 25, comma 3.”.

Art. 6

(Segnalazioni)

1. Le segnalazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto - Legge 16 giugno 2014 n. 90 possono essere effettuate anche all'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) che provvede, qualora ne ravvisi i presupposti, ad informare l'Autorità giudiziaria o di polizia.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 26, comma 2 e 30, comma 2, lettera d) della Legge n. 160/2011 sono abrogati. E', altresì, soppressa l'espressione “ai sensi dell'articolo 25” di cui all'articolo 32, comma 2 della medesima Legge n. 160/2011.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 giugno 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini